

ATTENZIONE **GRAVE PERICOLO** **PER GLI INCENDI BOSCHIVI**

Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e legge regionale n. 31/2008.

Nell'imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi la Regione Lombardia ha disposto che a partire **dal 17 marzo 2010** vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 ed all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2006.

Nell'arco temporale in cui vige il presente **stato di grave pericolo per gli incendi** boschivi su tutto il territorio regionale il divieto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna.

Negli ambiti territoriali comunali ricadenti nelle classi di rischio 4 e 5, così come individuati nel punto 3.2 "classificazione delle aree a rischio" del Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, approvato con d.g.r. n. 3949 del 27.12.2006, **sono inoltre vietate**, nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche le seguenti azioni, diverse dall'accensione di fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di un incendio: **fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli od inceneritori che producano braci e faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio.**